

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 25/01/2008 n. 213

d.lgs 163/06 Articoli 11, 77 - Codici 11.2.2, 77.1

Costituisce principio pacifico quello secondo cui la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni (cfr., fra tutte, Cons. Stato, VI, n. 2445/2006; principio poi codificato dall'art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006).